

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2018, n. 16-6461

Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione principi generali in merito alla contabilità delle Aziende e criteri per le modalità di nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con D.G.R. n. 15-6460 del 9.2.2018, provvista, con riferimento agli allegati A e B, del parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare in data 29/01/2018, è stata data attuazione al disposto dell'art. 8, comma 1 legge regionale 2 agosto 2017, n.12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” e sono state approvate le modalità attuative per l'applicazione della legge

con lo stesso provvedimento, in attuazione della L.241/1990, sono stati inoltre approvati i nuovi procedimenti con individuazione del relativo responsabile afferenti il riordino stesso.

la decorrenza delle disposizioni della suddetta deliberazione è stata stabilita a far data dal 12 marzo 2018, al fine di garantire l'allineamento regolamentare tra la citata deliberazione, il presente provvedimento in materia di contabilità, nomine e compensi ai Commissari delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (nel seguito: IPAB) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (nel seguito: Aziende), compensi ai Direttori delle Aziende, e gli ulteriori atti dirigenziali di approvazione di schemi, modelli ed indicazioni per la trattazione organica della materia, oggetto di apposite linee guida.

Evidenziato che la Giunta, sulla base della legge regionale di riordino, oltre che a dare attuazione all'art. 8, comma 1, ha competenza specifica sulle materie sotto indicate:

- definire criteri generali in materia di contabilità delle Aziende e per la redazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio (art.18 - contabilità);
- individuare i criteri per la quantificazione dei compensi spettanti al Commissario straordinario in caso di commissariamento delle Aziende (art. 27 comma 5);
- nominare i Commissari per le IPAB e Aziende inattive, per le IPAB e Aziende dissestate, per le IPAB inadempienti per inerzia al riordino o per decadenza e scioglimento del Consiglio di Amministrazione delle Aziende (art.7 comma 1, articolo 24, articolo 8 comma 8, articolo 9 comma 1, articolo 25, articolo 15 comma 4 e articolo 27 commi 2,4 e 5);
- determinare i criteri omogenei e i tetti massimi ai compensi dei Direttori delle Aziende (art.12 comma 2).

Ritenuto pertanto di approvare con la presente deliberazione i criteri e principi generali relativi agli articoli sopra richiamati come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, integrandoli, per quanto attiene i Commissariamenti, con ulteriori elementi afferenti le modalità di nomina, stante l'ampia casistica degli Organi di amministrazione straordinari previsti.

Ritenuto, invece, di demandare:

- a successiva deliberazione l'approvazione, ai sensi dell'art. 26, delle linee guida in materia di vigilanza sulle Aziende, da adottarsi dopo l'acquisizione dell'esperienza che maturerà a seguito dell'avvio del suddetto processo di riordino e dell'operatività dei nuovi soggetti giuridici;
- a successivi atti del Dirigente competente l'approvazione degli schemi e dei modelli utili all'attuazione del processo di riordino delle IPAB, nonché le indicazioni per la trattazione organica della materia, oggetto di apposito manuale operativo.

Viste:

- la legge 17 luglio 1890, n.6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in particolare l'articolo 10;
- il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));
- la legge regionale 02 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);

attestato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge.

delibera

- di approvare i criteri e i principi generali in materia di contabilità delle Aziende, nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende, compensi ai Direttori delle Aziende, in attuazione della Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12, come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ed attribuendo decorrenza alle presenti disposizioni a far data dal 12 marzo 2018;
- di demandare a successiva deliberazione l'approvazione, ai sensi dell'art. 26, delle linee guida in materia di vigilanza sulle Aziende, da adottarsi dopo l'acquisizione dell'esperienza che maturerà a seguito dell'avvio del suddetto processo di riordino e dell'operatività dei nuovi soggetti giuridici;
- di demandare a successivi atti del Dirigente competente l'approvazione degli schemi e dei modelli utili all'attuazione del processo di riordino delle IPAB e le indicazioni per la trattazione organica della materia, oggetto di apposito manuale operativo;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A**LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017 , N. 12****ARTICOLO 7 comma 1, ARTICOLO 24, ARTICOLO 8 comma 8, ARTICOLO 9 comma 1, ARTICOLO 25, ARTICOLO 15 comma 4 e ARTICOLO 27**

Criteri di nomina, compensi e durata indicativa dei Commissari per le IPAB e Aziende inattive e dissestate, per le IPAB inadempienti per inerzia al riordino o per decadenza e scioglimento Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

TIPO DI COMMISSARIO	OPZIONI DI NOMINA A CURA DEL DIRIGENTE REGIONALE COMPETENTE	DURATA INCARICO	ENTE CUI E' FATTO CARICO IL COMPENSO
IPAB inattive con patrimonio o Aziende ai fini dell'attuazione dell'estinzione Art. 7 c. 1 Art. 24	<ul style="list-style-type: none">- Presidente CDA (se esistente),- Persona segnalata, a seguito di avviso pubblico dal Comune qualora interessato all'accettazione dell'eventuale patrimonio,- Persona segnalata, a seguito di avviso pubblico, da altro Ente, ai sensi dell'art. 7, qualora interessato all'accettazione dell'eventuale patrimonio.- Personale regionale su base volontaria.	180 giorni prorogabile	<ul style="list-style-type: none">-IPAB o Azienda,-Comune o Ente subentrante che eredita il patrimonio,
Per inerzia nella istanza di riordino dopo il termine massimo stabilito previa diffida Art. 8 c. 8	<ul style="list-style-type: none">- Presidente CDA a seguito diffida,- Persona segnalata, a seguito di avviso pubblico dal Comune.- Personale regionale su base volontaria.	60 giorni	<ul style="list-style-type: none">- IPAB inadempiente (anche quando derivata da fusione)
Commissario liquidatore Per liquidazione IPAB e Aziende dissestate Art. 9 c. 1 Art. 25	<ul style="list-style-type: none">- Persona segnalata dal Comune segnalatore del dissesto- Interpello ordini professionali,- Persona individuata, sulla base di requisiti di professionalità ed esperienza, a seguito di avviso pubblico a livello regionale,Personale regionale su base	1 anno prorogabile	<ul style="list-style-type: none">- IPAB o Azienda dissestata o a carico della procedura liquidatoria,- Ente destinatario di eventuale patrimonio residuo,

	volontaria.		
Commissario straordinario per decadenza, violazioni o per scioglimento o dimissioni CDA dell'Azienda Art. 15 comma 4 Art. 27 comma 2, 4 e 5	<ul style="list-style-type: none"> - Persona segnalata, a seguito di avviso pubblico dal Comune, - Interpello ordini professionali, - Persona individuata, sulla base di requisiti di professionalità ed esperienza, a seguito di avviso pubblico a livello regionale, - Personale regionale su base volontaria. 	120 giorni prorogabili	- a carico del bilancio dell'Azienda in base ai criteri

Per quanto riguarda l'ammontare dei compensi, per tutte le fattispecie sopra previste, si confermano gli importi di cui alla DGR n. 26-4605 del 24/09/2012 con integrazione della possibilità di prevedere in alternativa l'incarico gratuito.

ARTICOLO 18 comma 2 - Contabilità

L'Azienda ha autonomia contabile e finanziaria ed impronta la propria attività al principio di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate.

Essa adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Conformi inoltre la propria gestione ai principi contabili della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto compatibile, le Aziende provvedono all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio; le Aziende si dotano di un proprio regolamento di contabilità coerente con lo schema tipo regionale.

Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa. Garantisce una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale. Al suo interno sono in particolare evidenziati:

- a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi del piano;
- b) il programma pluriennale degli investimenti e le sue modalità di finanziamento;
- c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità delle prestazioni;
- d) le eventuali azioni per la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
- e) le politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse;
- f) le indicazioni in ordine alla politica dei costi e dei ricavi.

Il piano programmatico ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo.

Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il bilancio annuale economico preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione ed è corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante.

Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale. Esso viene approvato dall'organo competente come individuato da Statuto.

Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio.

Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione consistente e protratto nel tempo, che potrebbe condizionare l'esercizio dell'attività, il Consiglio di amministrazione definisce uno specifico piano di rientro.

ARTICOLO 20 e ARTICOLO 12 comma 2 – Direttore

Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Per le Case di Riposo al Direttore possono essere assegnate le funzioni di Responsabile di struttura.

Il compenso massimo spettante al Direttore che esercita anche le funzioni di Responsabile di struttura corrisponde allo stipendio massimo lordo annuo previsto dal Contratto Nazionale del Comparto Dirigenti regioni/enti locali.

L'ammontare effettivo dei compensi dovrà essere definito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.